

COPIA

Deliberazione N. 67

Data 17-06-2015



**COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI INFORMATIZZATA DELL'ANAGRAFE COMUNALE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciassette** del mese di **giugno** alle ore **18:00** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	A
MASETTO LUCA	Assessore	P
GUIN ROSELLA	Assessore	P
BAGGIO LUCA	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. SCARANGELLA LUCA
MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MACCARRONE KATIA

Il Segretario Generale
F.to SCARANGELLA LUCA

N. Reg. Pubblicaz. del	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, Testo Unico – D.Lgs. 267/2000)
Io sottoscritto Messo C.le certifico che copia informatica della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.	La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno decorsi 10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
Addi _____	Addi _____
IL MESSO COMUNALE	IL SEGRETARIO GENERALE F.to SCARANGELLA LUCA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Camposampiero _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 37 del Regolamento anagrafico, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici escludendo da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine;
- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del quale, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- l'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone come di seguito:
 - “1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.*
 - 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*
 - 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto;”*
- l'art. 58, comma 2, del citato CAD che dispone come di seguito:
 - “Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.”*
- l'art. 54 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che dispone come di seguito:
 - “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53;”*

CONSIDERATO che il locale Comando Carabinieri ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati in tempo reale, anche in orari e giorni in cui il competente ufficio non è aperto;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato CAD, la fruibilità dei dati per l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, eccetera non rientrano nell'ambito di operatività delle regole tecniche previste dall'art. 58, comma 2;

ATTESO che la Halley Veneto srl, ditta che effettua la manutenzione ed assistenza del software gestionale dei Servizi Demografici e del sito web comunale, fornisce la possibilità di attivare, nell'ambito dell'affidamento in corso e senza maggiori costi per il Comune, la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe tramite in servizio denominato “Extranet”;

RILEVATO che l'accesso a tale servizio è utilizzabile tramite autenticazione su un collegamento protetto con protocollo https e che Halley Veneto Srl ha dichiarato di utilizzare un "Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni" certificato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2006, in particolare per gli aspetti della sicurezza fisica, logica ed organizzativa, richiesti dalla normativa (comunicazione acquisita al prot. 11003 del 16.07.2012);

CONSIDERATO che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

VISTO l'articolo 62 del CAD, come successivamente modificato, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

RITENUTO, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla sopra citata richiesta, approvando lo schema di convenzione, **allegato sub A** al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 37 del regolamento anagrafico, D.P.R. n. 223/1989, il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato, e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie indicazioni fornite in merito, negli ultimi anni, dal Ministero dell'Interno e dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTO il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui “nelle more (dell'adozione delle ‘convenzioni tipo’, da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)”, debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 del D.L. 6/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

VISTO il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002;

RITENUTA, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita; la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati; l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati; il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

VISTO lo schema della convenzione **allegato sub A** di cui trattasi, e ravvisatane la conformità alla disciplina anzidetta;

VISTI ED ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica 1) del Responsabile dell'Ufficio Segreteria, in quanto Responsabile per la gestione dei sistemi informatici 2) del Responsabile del Servizio Demografico in quanto Responsabile della banca dati dell'anagrafe comunale, ai sensi dell'art.49 del T.U.D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, **allegato sub B**;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare lo schema di convenzione con le forze dell'ordine per la consultazione dell'anagrafe on-line, **allegato sub A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Demografici, in qualità di responsabile del trattamento dei dati.
3. Di incaricare il Responsabile dei Servizi Demografici per l'esecuzione del presente atto, attivando, se del caso, l'attività formativa effettivamente necessaria;
4. Di dare atto che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003. Detta comunicazione avverrà mediante compilazione del modello di adesione allegato 1 alla convenzione a formarne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che il modello di convenzione dovrà essere pubblicato nel sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente".
6. Di trasmettere alla competente Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo copia del presente atto.
7. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALL'ARCHIVIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

- Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies del *D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente" ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza";
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53" e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile;
- Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6, l'art. 50, l'art. 58 e l'art. 62;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14;
- Visto l'articolo 62 del CAD, come successivamente modificato, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi

informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

- Visto il D.P.C.M. 10/11/2014, n. 194, con il quale è stato adottato il regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

CONSIDERATO:

- che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che alla data odierna la migrazione delle banche dati anagrafiche comunali verso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) non è ancora completata;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Camposampiero ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA:

il Comune di Camposampiero (di seguito per brevità denominato COMUNE), piazza Castello n. 35, codice fiscale 80008970289, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Demografici del Comune di Camposampiero, quivi domiciliato per la carica in piazza Castello n. 35, e-mail demografici@comune.camposampiero.pd.it, tel. 0499315211 il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

la/il (*forza dell'ordine*) (di seguito per brevità denominato FRUITORE), (C.F. _____) denominato _____ con sede in _____, rappresentato dal Sig. _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di comandante pro tempore (*o altro*), nato a _____ il _____ e residente a _____, C.F. _____ il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del fruitore medesimo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- che il FRUITORE ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del si approvato lo schema di convenzione che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CIÒ PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte degli appartenenti al FRUITORE, della banca dati della popolazione residente nel COMUNE, appositamente replicata su server dedicato, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti al suddetto FRUITORE dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il COMUNE autorizza il suddetto FRUITORE ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente mediante il servizio "extranet" accessibile dal sito web istituzionale del COMUNE di Camposampiero.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il FRUITORE, nella persona del proprio rappresentante legale Comandante pro-tempore (o altro).
3. Le parti convengono di assegnare al FRUITORE *n.* () accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore (o altro) in seno agli appartenenti al suddetto FRUITORE in organico al comando stesso. Il FRUITORE si impegna a dare comunicazione al COMUNE, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.
4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il COMUNE si impegna a dotare il FRUITORE di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). La richiesta di assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro-tempore (o altro). Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il FRUITORE si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente

convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, IL FRUITORE può facoltativamente nominare il proprio responsabile del trattamento dei dati; i compiti del responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
2. IL FRUITORE si impegna ad identificare e nominare formalmente gli operatori incaricati al trattamento, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, i quali devono adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia ed osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare. Gli incaricati devono altresì essere informati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 4 – Ambito oggettivo dell'accesso.

1. Le parti si danno atto che il FRUITORE è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del COMUNE relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.
2. Il FRUITORE si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il FRUITORE prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del COMUNE o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.
4. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione costituisce copia, appositamente replicata su server dedicato, della banca dati della popolazione residente nel COMUNE, viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

Art. 5 – Misure di sicurezza.

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del COMUNE esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante pro tempore (o altro) del FRUITORE, tramite comunicazione per iscritto, a norma del 4 comma dell'art. 37 del DPR n. 223/89, delle generalità e degli estremi di un documento d'identità degli stessi. Ciascun incaricato dovrà essere dotato, a cura della propria amministrazione di appartenenza, di una casella di posta elettronica individuale. La comunicazione delle suddette informazioni dovrà essere effettuata tramite modulo **allegato 1** alla presente convenzione.
2. L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via username/password; ogni incaricato deve far uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.

3. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
4. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il FRUITORE prende atto che il COMUNE adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.

1. Il COMUNE di Camposampiero è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.
2. Il FRUITORE è titolare, ai sensi dell'art. 28 del Codice della Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e responsabile della riservatezza dei dati medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La consultazione dei dati anagrafici, infatti, e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dal FRUITORE sono effettuate non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali.
3. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs. 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. Il FRUITORE pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

Art. 7 – Responsabilità.

1. Il FRUITORE esonera il COMUNE da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del FRUITORE restando il COMUNE estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 8 - Durata.

1. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.
2. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che garantisca l'accesso al FRUITORE.

Art. 9 – Risoluzione.

1. Il COMUNE si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non

si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il COMUNE potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 10 – Foro competente.

1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Padova.

Art. 11 - Oneri economici.

1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal COMUNE di Camposampiero. Rimangono a carico del FRUITORE i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 12 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 3 del 25 febbraio 2002.

Art. 13 – Disposizioni fiscali.

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al d.p.r. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Camposampiero, lì
Per il Comune di Camposampiero

Per la/il *(forza dell'ordine)*

AI
Responsabile dei Servizi Demografici
Piazza Castello, 35
35012 Camposampiero (PD)

ACCORDO DI ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Camposampiero e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Extranet"

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
in qualità di _____
della Forza dell'Ordine _____
con sede a _____ Prov. _____
in via _____ N° civ. _____
P. Iva _____ Cod. fiscale _____
tel. _____ Fax. _____
e-mail _____
PEC _____

VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Nuovo regolamento anagrafico";
- L. 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- L. 183 del 12 novembre 2011;

CONSIDERATO CHE

la connessione diretta da parte delle Forze dell'Ordine, in modalità online, alle banche dati anagrafiche permette:

- di esonerare le Forze dell'Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei Servizi Demografici per l'acquisizione "di persona" dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma autenticata e in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
- di ridurre l'attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione.

PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti "sicurezza dei dati e dei sistemi" e del Disciplinare Tecnico (Allegato B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196);

CHIEDO

l'adesione alla convenzione tra Comune di Camposampiero e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Sportello anagrafico on line".

INDIVIDUO

al fine del collegamento all'anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti persone in qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:

N.	COGNOME NOME	ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA'	INDIRIZZO E-MAIL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

NOTA: l'indirizzo email comunicato sarà utilizzato per eventuale invio di nuova password, in caso di smarrimento, e pertanto deve essere ad uso esclusivo dell'incaricato.

Luogo e data, _____

In fede,

Il _____

Il presente modello di adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta tra Comune di Camposampiero e le Forze dell'Ordine per la consultazione dei dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio "Extranet".

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOSAMPIERO E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI INFORMATIZZATA DELL'ANAGRAFE COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
ZAMPIERI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
FANTINATO GIANNI